



Ordine Nazionale dei Biologi

Via Icilio 7 - 00153 Roma
Tel. 06 57090200 – Fax: 06 57090234
www.onb.it - protocollo@peconb.it

Roma, 17 febbraio 2021
Prot. n. 29500/2021

Spett.le
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale
ministro.affariesteri@cert.esteri.it

Ministero dell'Interno
gabinetto.ministro@pec.interno.it

Ministero della Giustizia
centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it

Ministero della Difesa
udc@postacert.difesa.it

Ministero dell'Economia e delle Finanze
mef@pec.mef.gov.it

Ministero dello Sviluppo Economico
segreteria.ministro@mise.gov.it

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
urp@pec.politicheagricole.gov.it
ministro.caPOSEGRETERIA@politicheagricole.it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare
mattm@pec.minambiente.it

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it

Ministero dell'Istruzione
segreteria.azzolina@istruzione.it
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Ministero dell'Università e della Ricerca
segreteria.ministro@miur.it



Ordine Nazionale dei Biologi

Via Icilio 7 - 00153 Roma
Tel. 06 57090200 – Fax: 06 57090234
www.onb.it - protocollo@peconb.it

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Ministero della Salute
dgroups@postacert.sanita.it
segreteriaministro@sanita.it

Illustre
Ministro per i Rapporti con il Parlamento
legislativo.rapportiparlamento@governo.it
gabinetto.rapportiparlamento@governo.it

Ministro per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione
segreteriaministropisano@governo.it.

Ministro per la Pubblica Amministrazione
gabinettoministropa@pec.governo.it

Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie
affariregionali@pec.governo.it

Ministro per il Sud e la Coesione territoriale
segreteria.ministroprovenzano@governo.it

Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport
ministropolgiovanili.sport@pec.governo.it

Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia
segredipfamiglia@pec.governo.it

Ministro per gli Affari Europei
Info.politicheeuropee@pec.governo.it

A tutte le Regioni
Loro Sedi

A tutte le Province
Loro Sedi

A tutti i Comuni
Loro Sedi



Ordine Nazionale dei Biologi

Via Icilio 7 - 00153 Roma
Tel. 06 57090200 – Fax: 06 57090234
www.onb.it - protocollo@peconb.it

Oggetto: Riscontro nota F.N.O.C.F. del 21.10.2020 - Illustrazione competenze dei Biologi professionisti in ambito ambientale ed emissione certificato di prova.

Con riferimento alle attività professionali ed ai soggetti competenti in materia ambiente, alla luce della nota prot. n.893/20/fncf/fta del 21.10.2020, divulgata dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, nonché dei numerosi tentativi atti a screditare le competenze del biologo, ovvero a monopolizzare le competenze professionali di una categoria in un determinato settore, in qualità di Presidente dell'Ordine Nazionale dei Biologi, ho l'obbligo istituzionale di procedere ad una precisa e puntuale presa di posizione a tutela della figura e delle competenze della categoria che siamo chiamati a tutelare e rappresentare.

Occorre, anzitutto, rilevare che tale azione a danno della professione dei biologi è oggetto di una lunga battaglia da tempo perseguita da altri professionisti che si arrogano l'esclusività di attività professionali, senza alcun riscontro normativo, e senza tenere conto che, al contrario, si possono configurare settori di attività mista e logicamente interdisciplinare come più volte ribadito dalla stessa Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 345 del 21/07/1995).

Invero le competenze e le attività riservate ad un determinato professionista devono trovare un conforto in norme di legge che espressamente ne riconoscano la legittimazione ad operare in un determinato campo o materia.

Orbene, si rende necessario rappresentare il quadro normativo sul quale si fonda la legittima ed incontestabile competenza del biologo in materia ambientale.

Anzitutto, l'art. 3 della **legge 24.5.1967, n. 396** recante l'ordinamento professionale del biologo, afferma testualmente che formano oggetto della professione le seguenti competenze:

lettera d) *“identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; mezzi di lotta”*;

lettera f) *“identificazioni e controlli di merci di origine biologica”*;

lettera h) *“analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali”*;

lettera i) *“funzioni di perito e di arbitratore in ordine a tutte le attribuzioni sopramenzionate”*.

Più in particolare, le competenze previste dalle suddette lettere d), f) ed h) dell'art. 3 della L. 396/67 vengono dettagliatamente illustrate nel **Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del**



Ordine Nazionale dei Biologi

Via Icilio 7 - 00153 Roma
Tel. 06 57090200 – Fax: 06 57090234
www.onb.it - protocollo@peconb.it

22.7.1993 n. 362, alla cui tabella G si rinvia una esplicita elencazione delle competenze professionali del biologo in tema ambientale.

Ed infatti, con riferimento alla **l'identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante** di cui alla lettera d), n. 10, dell'art. 3, della citata legge si ricomprende:

A) controlli su ambienti di vita e di lavoro attraverso misure di inquinamento e provvedimenti atti a tutelare la salute dell'uomo, della fauna e della flora: igiene ambientale ed indici biotici, igiene industriale, inquinamento radioattivo, tossicologia ambientale, ricerche e studi per piani di sviluppo territoriale, studi per la produttività di ambiente marino o acque interne, rilevamento e caratterizzazione di microrganismi manipolati geneticamente e rilasciati negli ambienti naturali, rilevazione dati (igienico sanitario, qualità dell'ambiente, risorse territoriali);

B) aria: prelievo di aria, prelevamento di effluenti gassosi, determinazioni analitiche dei contaminati gassosi (ossidi di zolfo, cloro, acido cloridrico, composti del fluoro, idrogeno solforato, sostanze organiche totali, ossidi di azoto, di carbonio, composti del piombo, polveri inerti, determinazione della granulometria delle polveri nell'aria (prelevamento e analisi), di metalli, microbiologico dell'aria, casella a piastra, test di mutagenesi su batteri per la valutazione di sostanze potenzialmente mutagene nel particolare atmosferico, inquinamento acustico, ricerche ecotossicologiche e valutazione del rischio ambientale;

C) suolo: valutazione quali-quantitativa di microflora specifiche (simbionti e no), valutazione dei residui di fitofarmaci, valutazione dell'attività biologica del suolo anche in rapporto a fenomeni di inquinamento (respirazione, attività enzimatiche, etc), valutazione dell'effetto di compost e di fanghi di supero di impianti di depurazione di acque reflue sulle caratteristiche generali dei suoli, valutazione dei nutrienti per determinate colture vegetali, di mutagenesi su microrganismi per la valutazione di sostanze potenzialmente mutagene, controllo di impianti di depurazione con particolare riferimento ai fattori di correlazione tra efficienza depurativa ed effetti sulla salute umana, fanghi derivanti di impianti di depurazione (-controllo e studi di attività, sterilità, ed innocuità, -caratteristiche tossicologiche, -carbonio organico, -COD, -coliformi totali, -coliformi patogeni, -sostanze organiche clorurate), individuazione del tipo di smaltimento e/o riciclaggio, nel rispetto ambientale, di rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi.

In merito alla **identificazione e controllo di merci di origine biologica** di cui alla lett. f) si ricomprendono le prestazioni in tema di analisi di rifiuti solidi e acque di scarico quali il campionamento, il prelievo e l'esame delle prestazioni e dei componenti.

E ancora, per quanto concerne **l'analisi e i controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali**, di cui alla lett. h) si ricomprendono le attività di prelievo, esame (per le acque potabili: pH, conducibilità, residuo fisso, durezza totale o permanente, carbonica o non carbonica, alcalinità totale o permanente, CO libero, ossigeno disciolto, ossigeno disciolto O,



Ordine Nazionale dei Biologi

Via Icilio 7 - 00153 Roma
Tel. 06 57090200 – Fax: 06 57090234
www.onb.it - protocollo@peconb.it

BOD, cloruri, solfati, altre ricerche, ammoniaca - nitrati - nitriti, fosfati - sostanze organiche, esame microscopico del sedimento, identificazione e classificazione a livello di famiglia o eventualmente di genere di organismi reperibili accidentalmente, plancton esame, plancton concentrazione, colimetria, tasso batterico, ricerche germi patogeni speciali, preparazione del campione per l'analisi; per le acque dolci: giudizio di accettabilità alla balneazione, tests di ittiotossicità, ricerca germi patogeni speciali, ricerca microflora patogena e non patogena sui terreni rivieraschi, ricerca sostanze inquinanti) e valutazione.

Le competenze vengono inoltre ribadite, confermate ed ampliate nel **D.P.R. 328/2001** al cui art. 31 specifica che formano oggetto dell'attività professionale dei biologi, tra le altre, le attività implicanti l'uso di metodologie innovative o sperimentali quali *“l'analisi e i controlli dal punto di vista biologico dei parametri ambientali”* (CdS 1868/2002). Più in particolare, il D.P.R. 328/2001 prevede espressamente:

lettera c) *“analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali e valutazione dei parametri ambientali (acqua, aria, suolo) in funzione della valutazione dell'integrità degli ecosistemi naturali”*;

lettera d) *“identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; indicazione dei relativi mezzi di lotta”*;

lettera e) *“identificazioni e controlli di merci di origine biologica”*;

lettera f) *progettazione, direzione lavori e collaudo di impianti relativamente agli aspetti biologici*;

lettera g) *“classificazione e biologia degli animali e delle piante”*;

lettera i) *“valutazione di impatto ambientale, relativamente agli aspetti biologici.”*

Ad ogni buon conto, la competenza del biologo in materia ambientale risulta esser stata più volte affermata anche dalla stessa giustizia amministrativa che, a fronte dei ricorsi promossi dall'Ordine Nazionale dei Biologi in merito alla ingiustificata e illegittima esclusione dei biologi dai professionisti competenti in materia ambientale, ha sempre accolto le censure sollevate dall'Ordine e riconosciuto le competenze del biologo in detto settore.

Giova ricordare le seguenti Sentenze del:

- Cons. Stato, Sez. VI, 09/10/1998, n. 1370 che stabilisce *“Non sussiste una competenza riservata ed esclusiva dei chimici ad effettuare analisi nei laboratori col metodo chimico, atteso che non è il metodo ma il tipo di analisi ad essere preso in considerazione dalle disposizioni di legge che disciplinano l'esercizio delle singole attività professionali e le connesse competenze”*;

- Cons. Stato, Sez. IV, 04/04/2002, n. 1868, la cui massima così recita *“L'effettuazione delle analisi chimiche dirette alla caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni in atmosfera rientra nella competenza professionale dei biologi ai sensi dell'art. 3 l. 24 maggio 1967*



Ordine Nazionale dei Biologi

Via Icilio 7 - 00153 Roma
Tel. 06 57090200 – Fax: 06 57090234
www.onb.it - protocollo@peconb.it

n. 396, non operando la previsione di esclusiva dettata, a favore dei chimici, dall'art. 16, comma 3, r.d. 1 marzo 1928 n. 842” (Massima tratta dalla Banca dati giuridica Platinum della Utet);

- T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, n. 2140 del 12 settembre 1997, in virtù della quale si legge “l'art. 3, l. 24 maggio 1967 n. 396, sull'ordinamento della professione di biologo, nel definire l'oggetto della professione, precisa al comma 2 che l'elencazione delle attività consentite non è esaustiva, poiché non limita l'esercizio di ogni altra attività consentita ai biologi iscritti all'albo né pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti a norma di leggi e di regolamenti; pertanto, conferendo l'ordinamento giuridico ai biologi anche attribuzioni concernenti il settore chimico, è illegittimo il provvedimento con cui il comitato nazionale dell'albo delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti, nell'individuare i requisiti del responsabile tecnico delle imprese stesse, prevede fra i requisiti professionali esclusivamente la laurea in chimica o ingegneria o geologia”;

- T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, n. 3097 del 10 aprile 2001, nella quale si è affermato che l'“esclusione – ad avviso del Collegio stesso – appare viziata da eccesso di potere, con riferimento alle specifiche competenze dei biologi nella materia di cui trattasi, in base all'art. 3 L. n. 396/1967, per ragioni già analiticamente enunciate nella sentenza di questo Tribunale, sez. III, n. 2140/97 del 12.9.97”;

- T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, n. 9172 del 20 settembre 2007, la cui massima così recita: “la mancata indicazione tra i requisiti per l'iscrizione nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nella categoria 9 che riguarda la bonifica dei siti, dei laureati in scienze biologiche si pone in contrasto con la prescrizione di cui all'art. 3, l. n. 396 - 67 laddove si precisa che formano oggetto della professione di biologo, l'identificazione di agenti patogeni dell'uomo, degli animali e delle piante, ed altre competenze” (Massima tratta dal sito www.lexambiente.it).

Orbene, alla luce del suesposto quadro normativo e giurisprudenziale risulta di tutta evidenza la legittima ed incontestabile competenza del biologo in tale ambito.

Del tutto parimenti infondato è l'assunto di esclusiva competenza dei chimici in materia ambientale relativamente alla redazione di una perizia chimica o all'effettuazione di un'analisi chimica.

Invero, il R.D. 01.03.1928, sul quale si fonda l'asserita esclusività delle competenze dei chimici, altro non è che una norma regolamentare sorta antecedentemente alla Costituzione ed alla Legge istitutiva del biologo e, come tale, va considerata. Infatti, in base ai consueti criteri di risoluzione dei conflitti tra norme (gerarchico e cronologico), una disposizione di rango



Ordine Nazionale dei Biologi

Via Icilio 7 - 00153 Roma
Tel. 06 57090200 – Fax: 06 57090234
www.onb.it - protocollo@peconb.it

regolamentare (R.D. 01.03.1928) non può superare una Legge (L. 396/67) emanata successivamente (in tal senso Cons. Stato n. 1868/2002).

Se ciò non fosse sufficiente a suffragare quanto erroneamente e falsamente affermato, assume rilievo il riguardo assunto del legislatore, il quale, consapevole dell'esistenza di varie professioni aventi competenze similari, al comma 2 dello stesso art. 3 della sopracitata legge, ha inteso specificare che l'elencazione delle competenze di cui al primo comma *"non limita l'esercizio di ogni altra attività professionale consentita ai biologi iscritti all'albo, né pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti a norma di leggi e di regolamenti"*.

Appare evidente - alla luce di quest'ultima disposizione - che l'elencazione di cui al primo comma dell'art. 3 della L. 396/67 e del DPR 328/2001 non solo non riveste carattere tassativo, non esaurendo le possibili attività consentite ai biologi ma non comporta, e non potrebbe comportare, neppure una assoluta e generale esclusività delle prestazioni da parte degli stessi biologi - così come per tutte le altre professioni istituite, lo si ripete, precedentemente - potendosi configurare, al contrario, settori di attività mista e logicamente interdisciplinare.

Detto ciò, resta inteso che ogni biologo professionista nell'espletamento dell'attività professionale, dovrà redigere e firmare apposito referto/certificato analitico con il quale si assume la responsabilità del lavoro svolto, delle attività specifiche espletate, delle metodiche applicate, delle valutazioni effettuate e delle determinazioni conclusive.

In virtù di quanto sopra, nella qualità di organo sussidiario dello Stato, lo scrivente Ordine Nazionale invita tutte le Pubbliche Amministrazioni in indirizzo a tenere presente quanto sin qui affermato in un'ottica di garanzia, tutela della professione del

Biologo e di una piena collaborazione istituzionale finalizzata alla corretta applicazione delle disposizioni vigenti.

Distinti saluti.



IL PRESIDENTE

(Sen. Dr. Vincenzo D'Anna)